



Circolare n.14 del 05 marzo 2025

17 MARZO 2025 SCADENZA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2025

Il prossimo **lunedì 17 marzo** le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro → per la generalità delle società

516,46 euro → per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro

→ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

SOGGETTI INTERESSATI

Si precisa che per "società di capitali" si devono intendere:

- le società per azioni,
- le società a responsabilità limitata (ordinaria/semplificate/a capitale ridotto),
- le società in accomandita per azioni,
- le società consortili a responsabilità limitata,
- i consorzi tra enti territoriali,
- le aziende speciali.

Sono tenute al versamento anche:

- le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (M. 108/E/1996);
- gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. b) Tuir, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (risoluzione n. 265/E/1996).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le ditte individuali;



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale, sul conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, c/c n. 6007

SANZIONI

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro.

Ravvedimento operoso

È ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o carenti versamenti, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

In particolare, **trattandosi di** tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile invocare il ravvedimento operoso:

- sino alla notifica dell'atto impositivo;
- a prescindere dalla sopravvenienza di un controllo fiscale.

Per ravvedere l'omesso o carente versamento della tassa di concessione governativa, occorrerà pagare il dovuto nel rispetto delle seguenti modalità:

- utilizzo del modello F24, per pagare la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo "7085";
- utilizzo del modello F23, per pagare la sanzione, con codice tributo 678T, con causale "SZ" indicando il codice "RCC" (relativo all'ufficio locale 2 di Roma).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Laura Locatelli